



UNIVERSITÀ degli **STUDI** di **VERONA**
Via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona

STATUTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità, autonomia e libertà dell'Università.....	1
Art. 2 - Principi generali.....	1
Art. 3 - Attuazione delle finalità.....	2
Art. 4 - Attività scientifica.....	2
Art. 5 - Attività didattica.....	3
Art. 6 - Diritto allo studio.....	3
Art. 7 - Altre attività formative e culturali.....	4
Art. 8 - Rapporti con il territorio.....	4
Art. 9 - Pari opportunità.....	4
Art. 10 - Qualità della vita universitaria.....	4
Art. 11 - Informazione e comunicazione.....	4

TITOLO II ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 12 - Organi di Ateneo.....	5
Art. 13 - Il Rettore.....	5
Art. 14 - Elezione del Rettore.....	6
Art. 15 - Pro Rettori e Delegati.....	7
Art. 16 - Il Senato Accademico.....	7
Art. 17 - Convocazione e deliberazioni.....	8
Art. 18 - Funzioni del Senato Accademico.....	8
Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione.....	9
Art. 20 - Convocazione e deliberazioni.....	10
Art. 21 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art. 22 - Il Direttore Generale.....	11
Art. 23 - Nucleo di Valutazione.....	12
Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	13
Art. 25 - Il Consiglio degli Studenti.....	13

TITOLO III ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 26 - Articolazione interna dell'Ateneo.....	15
Art. 27 - I Dipartimenti.....	16
Art. 28 - Organi del Dipartimento.....	16
Art. 29 - Il Direttore di Dipartimento.....	16
Art. 30 - Il Consiglio di Dipartimento.....	17
Art. 31 - La Giunta di Dipartimento.....	18
Art. 32 - Strutture di Raccordo.....	19
Art. 33 - Il Presidente della Struttura di Raccordo.....	19
Art. 34 - Il Consiglio della Struttura di Raccordo.....	20
Art. 35 - I Collegi Didattici.....	20
Art. 36 - Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia.....	21
Art. 37 - Le Commissioni Paritetiche.....	22
Art. 38 - Corsi e Scuole di Dottorato.....	22
Art. 39 - Scuole di Specializzazione.....	23
Art. 40 - Centri interdipartimentali di ricerca.....	23
Art. 41 - Centri di servizio.....	23
Art. 42 - Sistema Bibliotecario di Ateneo.....	24
Art. 43 - Centro Linguistico di Ateneo.....	24
Art. 44 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.....	24
Art. 45 - Collegio di disciplina.....	25

**TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO**

Art. 46 - Criteri generali.....	26
Art. 47 - Partecipazione ad organismi privati.....	26
Art. 48 - Rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale.....	27

**TITOLO V
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE**

Art. 49 – Principi generali dell’azione amministrativa.....	27
Art. 50 - Organizzazione delle strutture.....	27
Art. 51 - Amministrazione centrale.....	28
Art. 52 - Strutture di ricerca, di didattica e di servizio.....	28
Art. 53 - Dirigenti.....	28
Art. 54 - Personale tecnico amministrativo.....	29

**TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE**

Art. 55 - Revisione dello Statuto.....	29
Art. 56 - Regolamenti di Ateneo.....	30
Art. 57 - Il Regolamento Generale	30
Art. 58 - Il Regolamento Didattico.....	30
Art. 59 - Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.....	30
Art. 60 - Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche.....	30
Art. 61 - Codice Etico.....	31

**TITOLO VII
NORME GENERALI**

Art. 62 - Decorrenza anno accademico.....	31
Art. 63 - Cessazione anticipata degli organi monocratici.....	31
Art. 64 - Disposizioni generali sugli organi dell’Ateneo e delle sue strutture didattiche e scientifiche.....	32
Art. 65 - Incompatibilità.....	32
Art. 66 - Equiparazioni.....	33
Art. 67 - Limiti numerici.....	33
Art. 68 - Macroaree.....	33
Art. 69 - Entrata in vigore.....	34

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE**

Art. 70 - Assetto dipartimentale dell’Ateneo.....	34
Art. 71 - Disciplina transitoria degli Organi elettivi.....	34
Art. 72 - Norme regolamentari.....	34

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della *Magna Charta* delle Università Europee.
2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2

Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Etico di cui all'articolo 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.
2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.
3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi.
4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.
5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

Art. 3

Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:
- a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale, organizzando appositi uffici e destinando specifiche risorse;
 - b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;
 - c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;
 - d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;
 - e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;
 - f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti ad assicurare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;
 - g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;
 - h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;
 - i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'ateneo.

Art. 4

Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
2. L'Università definisce, nei propri documenti strategici e programmatori, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali, nonché la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.
3. L'Università sviluppa specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione dei risultati della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei Corsi di Dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, oltre alla relazione periodica del Nucleo di Valutazione.
4. Le attività di ricerca sono sottoposte ad una valutazione periodica anche ad opera di esperti esterni. I risultati della valutazione periodica sono ritenuti necessari per la determinazione del finanziamento delle strutture e ai fini dell'applicazione dei meccanismi premiali nella retribuzione, compatibilmente con quanto stabilito dalla legislazione nazionale e dai regolamenti di Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

5. L'Università incentiva ogni attività di ricerca o pubblicazione scientifica positivamente valutata, anche per quanto riguarda gli studenti di dottorato e gli assegnisti di ricerca.

6. L'Università incentiva le attività capaci di generare risultati oggetto di proprietà industriale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.

Art. 5 **Attività didattica**

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

- a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;
- b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
- c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;
- d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;
- e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6 **Diritto allo studio**

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e centri di servizio per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

Art. 7

Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:

- a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;
- b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;
- c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;
- d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8

Rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9

Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria.

Art. 10

Qualità della vita universitaria

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11

Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente Statuto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 12

Organi di Ateneo

1. Sono Organi centrali dell'Ateneo:
 - a. Il Rettore;
 - b. il Senato Accademico;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Direttore Generale;
 - e. il Nucleo di Valutazione;
 - f. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - g. il Consiglio degli studenti.

Art. 13

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al Rettore, in particolare, spetta di:

- a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale;
- c) proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i nomi dei componenti del Nucleo di Valutazione;
- g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza e correttezza dell'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Ateneo;
- h) impartire direttive per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo, per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime e per l'individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità;
- i) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;
- j) assicurare l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo;
- k) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 45 del presente Statuto;
- l) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, identificando come datori di lavoro i responsabili organizzativi delle singole strutture o di raggruppamenti di strutture omogenee dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che esercitino effettivamente i relativi poteri decisionali e di spesa;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- m) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Direttore Generale.

Art. 14 **Elezione del Rettore**

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.
2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Strutture di raccordo di cui all'art. 32, ove costituite.
3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è disposta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la prima votazione e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'Ufficio, la convocazione deve aver luogo entro i novanta giorni successivi alla cessazione.
4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.
6. Gli eventuali resti sono arrotondati per difetto.
7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.
8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Decano e successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano fino alla nomina del nuovo Rettore.
10. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

12. Il Rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
Pro Rettore e Delegati

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari e straordinari.

2. Il Pro Rettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Pro Rettore Vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di un numero massimo di 10 Delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato.

4. Ai Delegati del Rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 16
Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è costituito:

- a) dal Rettore, che lo presiede;
- b) da sei Direttori di Dipartimento, di cui quattro eletti rispettivamente dal corpo docente afferente a ciascuna delle seguenti quattro macro aree scientifico-disciplinari:
 - scienze giuridiche ed economiche;
 - scienze umane;
 - scienze della vita e della salute;
 - scienze e ingegneria;e due eletti rispettivamente dal corpo docente afferente alle due macro aree scientifico-disciplinari che, al momento dell'indizione delle votazioni, risultino prevalenti in termini di organico del personale docente;
- c) da tre rappresentanti del personale docente (uno per i professori ordinari, uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;
- d) da quattro rappresentanti del personale T/A;
- e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il Senato Accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle Commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al Senato. Il Senato Accademico può chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le Commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al Senato Accademico.

3. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al Senato Accademico.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

4. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore, il Direttore Generale e il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Art. 17

Convocazione e deliberazioni

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno sei volte all'anno.
2. Il Senato Accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute del Senato Accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza si tiene conto anche dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.
4. I componenti del Senato Accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18

Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al Senato Accademico è attribuita la competenza di:
 - a) formulare proposte e fornire pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - b) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;
 - c) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;
 - d) formulare al Consiglio di Amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;
 - e) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e Strutture di Raccordo di cui all'art. 32;
 - f) designare i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - g) esprimere parere sui nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione;
 - h) designare i docenti chiamati a far parte del Collegio di Disciplina di cui all'art. 45;
 - i) approvare, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche allo Statuto;
 - j) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Quadro sul funzionamento dei Dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di Raccordo;
 - k) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina;
 - l) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture di raccordo;
 - m) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- n)* esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
- o)* formulare proposte e fornire pareri in ordine all'istituzione dei servizi di interesse dei dipendenti dell'Ateneo a norma dell'art. 21 del D.P.R. 3/8/90 n. 319 e nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 537/93;
- p)* proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 5 del precedente art. 14;
- q)* esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal Rettore;
- r)* esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato designa i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il Senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al Senato. La commissione, presieduta dal Rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il Senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del Senato Accademico dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a)* dal Rettore che lo presiede;
- b)* da cinque componenti interni all'Ateneo;
- c)* da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;
- d)* da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal Senato Accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 18, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli Studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

Art. 20

Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza si tiene conto anche dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.
4. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 21

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo relativamente alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) definire, previo parere del Senato Accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;
 - b) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera j);
 - c) approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo e curarne la trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) approvare, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo e curarne la trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;
 - e) approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo;
 - f) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti e strutture di raccordo;
 - g) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) e comma 2, nonché dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - h) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
 - i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi;
 - j) approvare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati;
 - k) approvare la locazione di beni immobili e mobili registrati;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- l)* approvare le donazioni, i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, le convenzioni e gli accordi comunque denominati che comportino una spesa superiore ad una soglia determinata dallo stesso Consiglio;
- m)* approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione a società di capitali per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- n)* approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- o)* conferire, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- p)* designare, su proposta del Rettore, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- q)* relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 45, irrogare le sanzioni disciplinari al personale docente;
- r)* approvare, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle tasse ed alle contribuzioni a carico degli studenti;
- s)* designare, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, i nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione;
- t)* approvare il modello organizzativo del personale TA su proposta del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera q), decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile prevista dal presente Statuto, stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli Organi Accademici.

5. Il Consiglio di Amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 22

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il Direttore Generale, inoltre, cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati dal Rettore e dagli Organi di governo, affidandone la gestione ai Dirigenti; svolge, in quanto compatibili, i compiti di cui all'articolo 16 del D.lgs. 165/2001 ed, in particolare:

- a)* definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire, attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;
- b)* dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- c)* cura l'attuazione della gestione complessiva dell'amministrazione centrale, adottando, in conformità al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i relativi atti e provvedimenti amministrativi e sottoscrivendo i contratti che non rientrano nella competenza del Rettore;
- d)* propone l'adozione nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001;
- e)* richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'Amministrazione statale e risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- f)* adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e all'ordinaria gestione dell'attività la cui competenza non sia delegata ai Dirigenti o riservata dallo Statuto ad altri organi;
- g)* svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali;
- h)* approva le donazioni, i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, le convenzioni e gli accordi comunque denominati che comportino una spesa non superiore ad una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 23

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico – amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il Nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il Nucleo di Valutazione:

- a)* verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- b)* verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- c)* verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d)* esercita, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

4. Il Nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.

I componenti del Nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico. Il coordinatore del Nucleo può essere individuato tra i

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

professori di ruolo dell'Ateneo. I curricula dei componenti il Nucleo di valutazione sono pubblici e resi accessibili sul sito internet dell'Università.

5. Il Nucleo elabora annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo, che presenta agli organi di governo dell'Università.

6. Il Nucleo si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

7. Per l'esercizio dei suoi compiti il Nucleo ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza. Tramite strumenti idonei acquisisce le valutazioni e le segnalazioni dei destinatari delle attività dell'Ateneo e le opinioni degli studenti frequentanti sull'attività didattica e sui servizi resi, garantendone l'anonimato.

8. Gli atti e le valutazioni del Nucleo sono pubblici e l'Ateneo ne assicura la diffusione.

9. Un regolamento interno, emanato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico, ne disciplina il funzionamento.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predisponde la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:

- a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo ed uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 25

Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'Organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

2. Il Consiglio degli Studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

In particolare:

- a) esprime il proprio parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, in tema di diritto allo studio e normativa studentesca in genere, nonché sulle proposte in materia di:
 - piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
 - organizzazione delle attività didattiche;
 - organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari;
 - attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio;
 - attuazione del diritto allo studio e le politiche di valorizzazione del merito;
 - contribuzione studentesca;
 - mobilità internazionale;
 - azioni di sostegno post-laurea.
- b) presenta al Senato Accademico – che deve pronunciarsi in merito con delibera motivata – proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sulle materie di cui alla precedente lettera a);
- c) adotta, con l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del Consiglio degli Studenti, gli Organi di Governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il Consiglio degli Studenti, costituito da un massimo di 35 membri, è così composto:

- a) dai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione.
- b) da un rappresentante per ciascun Dipartimento eletto nell'ambito degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale gestiti dagli stessi: tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila;
- c) da uno studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale coordinati da ciascuna struttura di raccordo; tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila;
- d) da quattro studenti iscritti ai Corsi di Dottorato.

5. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

6. Il mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

7. Il Consiglio degli Studenti può designare, previo parere della maggioranza assoluta dei suoi componenti, studenti esterni ad esso come rappresentanti nelle sue Commissioni.

8. Il Consiglio degli Studenti può accedere, nel rispetto della vigente normativa, a tutti i dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esso attribuiti.

9. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Spetta infine al Consiglio degli Studenti ogni altra funzione prevista dalle norme dell'Ordinamento universitario, del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 26

Articolazione interna dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento.
2. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.
3. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.
4. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010, nonché nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di uno o più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di Strutture di raccordo, con le funzioni previste dal successivo art. 34, comma 2, del presente Statuto.
6. Per il coordinamento e la gestione delle attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché affini dal punto di vista scientifico-culturale, alla cui realizzazione contribuiscono per la maggior parte docenti afferenti allo stesso Dipartimento, possono essere istituiti, nell'ambito del Dipartimento, uno o più Collegi Didattici cui affidare i compiti previsti dal successivo art. 35, del presente Statuto.
7. Ciascun Dipartimento può partecipare ad una o più Strutture di Raccordo secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca.
9. Alle strutture di cui al comma 8 del presente articolo può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010, nonché nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

Art. 27

I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
2. Tutti i professori e ricercatori di ruolo, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.
3. I Dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento Quadro sul funzionamento dei Dipartimenti.
4. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 28

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.

Art. 29

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove le attività, presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo in possesso di un alto e documentato profilo scientifico afferenti al Dipartimento da un corpo elettorale costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
4. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.
5. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. Qualora sia eletto Direttore un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

6. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo, il Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il Direttore vicario è nominato con Decreto del Rettore.

8. Il Direttore di Dipartimento, in particolare:

- a) predispone il bilancio di previsione del Dipartimento, delle eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché del conto consuntivo;
- b) promuove le attività del Dipartimento, in collaborazione con la Giunta e secondo le direttive del Consiglio;
- c) vigila sul rispetto, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) mantiene i rapporti con gli Organi dell'Ateneo;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

9. Per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Direttore si avvale del Segretario di Dipartimento. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale al personale amministrativo che sia in possesso dei requisiti richiesti.

10. In caso di necessità ed urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva.

11. Al Direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, dal Segretario di Dipartimento, con funzioni di verbalizzazione, da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione e degli scambi culturali con altri Dipartimenti di altri Atenei.

3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

- a) sovrintende alla programmazione e coordinamento della attività di ricerca e di didattica, nonché alla funzione di servizio e collegamento con il territorio;
- b) predispone ed approva i piani di sviluppo del Dipartimento in linea con il piano di sviluppo dell'Ateneo, in ordine al quale può formulare specifiche proposte;
- c) propone il piano dell'offerta formativa predisposto dai collegi didattici interni al Dipartimento;
- d) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio attivati;
- e) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei corsi di studio attivati rivolta verso l'esterno;
- f) esprime il parere sul piano dell'offerta formativa proposto dalla Struttura di Raccordo, ove esistente;
- g) propone l'istituzione della Struttura di Raccordo;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- h)* approva il bilancio di previsione, le eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché il conto consuntivo;
- i)* delibera, sulla base di criteri generali preventivamente definiti, la ripartizione e l'utilizzazione dei fondi, nonché la gestione delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
- j)* approva i contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i contratti, le convenzioni comunque denominati che comportino una spesa superiore alla soglia all'uopo indicata dal Consiglio di Amministrazione;
- k)* definisce, sulla base delle risorse disponibili, dei programmi di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori e formula le relative proposte al Senato e Consiglio di Amministrazione;
- l)* approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
- m)* affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo;
- n)* conferisce i contratti di docenza di cui all'art. 23 della legge 240/2010, su proposta del Consiglio della Struttura di Raccordo, ove esistente;
- o)* esprime il parere sui congedi per ragioni di studio e di ricerca;
- p)* approva le relazioni sull'attività scientifica e di didattica dei docenti;
- q)* vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e delle attività di ricerca;
- r)* esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto.

4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative alle lettere l) ed o) del comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche funzioni.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto e del Regolamento quadro sul funzionamento dei Dipartimenti.

Art. 31

La Giunta di Dipartimento

1. La composizione della Giunta di Dipartimento è disciplinata dal Regolamento quadro dei Dipartimenti. Di essa fanno parte il Direttore, che la convoca e la presiede, il Direttore Vicario, un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico – amministrativo presente in Consiglio di Dipartimento. Il Segretario di Dipartimento partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di funzionamento e di elezione dei membri elettivi della Giunta sono disciplinate nel Regolamento Quadro dei Dipartimenti.

3. La Giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:

- a)* coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
- b)* approva contratti per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, convenzioni ed accordi comunque denominati che comportino una spesa inferiore al limite all'uopo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Giunta svolge, inoltre, le funzioni che le sono specificatamente delegate dal Consiglio, nonché tutte quelle assegnate dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

Art. 32
Strutture di Raccordo

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 26, comma 5, del presente Statuto, più Dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di Strutture di Raccordo.
2. L'istituzione delle Strutture di Raccordo è proposta dai Consigli dei Dipartimenti interessati ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Senato Accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a dodici, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge n. 240/2010.
3. Sono Organi delle Strutture di Raccordo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) i Collegi Didattici.

Art. 33
Il Presidente della Struttura di Raccordo

1. Il Presidente della Struttura di Raccordo convoca e presiede il Consiglio della Struttura di Raccordo e ne rende esecutive le deliberazioni. In conformità alle norme sull'ordinamento universitario, il Presidente ha il compito di sovrintendere alle attività didattiche che fanno capo alla Struttura e di curare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della stessa.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio della Struttura di Raccordo tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano Direttori di Dipartimento. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore.
3. Il Presidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Qualora sia eletto Presidente un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
5. Il Presidente designa, fra i professori di ruolo, il Presidente Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente Vicario è nominato con Decreto del Rettore.
6. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Presidente e per la designazione del Presidente Vicario, oltre a quanto stabilito dal comma 3, sono disciplinate dal procedimento definito nel Regolamento Generale di Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

Art. 34

Il Consiglio della Struttura di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
 - c) dai Presidenti dei Collegi Didattici nei limiti fissati dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il Consiglio delle Strutture di Raccordo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) propone ai Dipartimenti interessati il piano dell'offerta formativa da trasmettere, per la formulazione del relativo parere, al Senato Accademico;
 - b) assicura per i Corsi di Studio da esso coordinati, attraverso intese, la docenza proveniente dai Dipartimenti non afferenti alla Struttura di Raccordo;
 - c) cura la programmazione, se necessario anche su base triennale, la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati in cooperazione tra più Dipartimenti;
 - d) delibera l'istituzione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio;
 - e) organizza gli spazi e i tempi dell'attività didattica;
 - f) propone ai Dipartimenti interessati l'attivazione, sulla base di documentate esigenze didattiche, di contratti di docenza da affidare ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010;
 - g) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature e personale T/A ritenuti indispensabili per un migliore e più efficace svolgimento delle attività didattiche e formative;
 - h) formula le proposte relative all'attivazione o alla soppressione dei corsi di studio e di gestione dei servizi comuni;
 - i) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della L. 240/2010;
 - j) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio e successivamente predisporre una relazione da sottoporre ai Consigli dei Dipartimenti interessati;
 - k) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei corsi di studio attivati rivolta verso l'esterno;
 - l) coordina le attività specifiche di un corso di studio che implicano gestione di fondi dedicati (tirocinio).

3. La partecipazione al Consiglio della Struttura di Raccordo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 35

I Collegi Didattici

1. Il Collegio Didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il Collegio Didattico può essere istituito autonomamente all'interno del Dipartimento o di una Struttura di Raccordo.

3. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio e da una rappresentanza degli studenti definita dal Regolamento Generale di Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

4. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente eletto, nel proprio seno, dai componenti il Collegio stesso.

5. Il Collegio Didattico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti;
- b) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
- c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di Studio.

Art. 36

Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:

- a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;
- b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatiche e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
- d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;
- e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
- f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attività Integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.

2. Al Consiglio della Struttura di Raccordo, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 34, comma 2, spettano le seguenti funzioni:

- a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Struttura di Raccordo, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- b) formulare proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
- c) esprimere parere obbligatorio da inviare a Rettore sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
- d) esprimere parere obbligatorio su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, prevede:

- a) il Presidente;
- b) i Direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo;
- d) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
- e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
- f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
- g) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- h) una rappresentanza dei Presidenti dei collegi didattici degli altri corsi di laurea afferenti alla Struttura, selezionati in base alla numerosità degli iscritti fino ad un massimo di tre;
- i) un Professore Associato e un Ricercatore per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Struttura.

Art. 37

Le Commissioni Paritetiche

1. Presso ogni Struttura di Raccordo è istituita una Commissione Paritetica docenti – studenti, quale osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che la Struttura è chiamata a coordinare.
2. La Commissione Paritetica, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'offerta formativa e sulla qualità della didattica;
 - b) vigila e svolge attività di monitoraggio sull'attività di servizio agli studenti assicurata da professori e ricercatori;
 - c) definisce i criteri per la valutazione dei risultati delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) formula pareri sulla attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. La Commissione Paritetica è istituita dal Consiglio della Struttura di Raccordo ed è composta da un uguale numero di docenti e studenti designati, dal Consiglio stesso tra i propri componenti. Al momento dell'istituzione il Consiglio attribuisce ad uno dei docenti designati le funzioni di Presidente della Commissione, con il compito di convocare e coordinare i lavori della stessa.
4. La Commissione Paritetica elabora annualmente una relazione sui risultati delle attività di monitoraggio, vigilanza e valutazione svolte e ne cura la trasmissione al Consiglio della Strutture di Raccordo, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 38

Corsi e Scuole di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato sono costituiti, su proposta dei Dipartimenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione.
2. I Corsi di Dottorato sono gestiti all'interno delle Scuole di Dottorato che possono essere costituite dal Consiglio di Amministrazione anche a livello interateneo, nazionale e internazionale. Le Scuole di Dottorato hanno sede amministrativa presso un Dipartimento. I Dipartimenti di afferenza della scuola di dottorato sono responsabili per l'organizzazione degli spazi da attribuirsi alla didattica dottorale e per l'assegnazione di postazioni di lavoro ai dottorandi e al personale di ricerca afferente al dottorato stesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

3. La struttura ed il funzionamento delle Scuole di Dottorato è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art. 39
Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di Specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del Senato Accademico e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un Direttore, eletto dal Consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 40
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività, sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche e le proposte di riallocazione dell'organico.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Ai Centri Interdipartimentali di ricerca è attribuita autonomia amministrativa e finanziaria, nei limiti e nelle forme indicate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 41
Centri di servizio

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

2. La proposta per la costituzione di un Centro di servizio di Ateneo e/o interdipartimentale ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche e le proposte di riallocazione dell'organico.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Ai Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali è attribuita autonomia amministrativa e finanziaria, nei limiti e nelle forme indicate nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 42

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative on line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell'ambito del quale operano, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le Biblioteche centrali quali centri autonomi di responsabilità amministrativa e finanziaria.

Art. 43

Centro Linguistico di Ateneo

1. E' istituito il Centro Linguistico di Ateneo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il Centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

2. Il Centro Linguistico di Ateneo è centro autonomo di responsabilità amministrativa cui è riconosciuta autonomia amministrativa e finanziaria, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità.

Art. 44

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni

1. Presso l'Università è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea.

Il Comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto.

3. Il Comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal Rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal Consiglio degli studenti. Il Delegato del Rettore per le pari opportunità partecipa ai lavori del Comitato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti nominati dal Rettore. Il Presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per più di due mandati.

6. Il Comitato Unico di Garanzia adotta a maggioranza dei suoi componenti un Regolamento per il proprio funzionamento.

7. La partecipazione al Comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 45 Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere da adottare.

2. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti del Collegio, designati dal Senato Accademico, sono nominati dal Rettore, rimangono in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

5. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.

6. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 46

Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente Statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica.

A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 47

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 46, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
- b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
- c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
- d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del Rettore, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l'Università predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia e le Amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

TITOLO V

STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 49

Principi Generali dell'azione amministrativa

1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il principio della programmazione, della trasparenza, del controllo e della valorizzazione del merito, anche attraverso la verifica dell'efficacia e della economicità della propria azione, avvalendosi del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo e ne promuove la crescita professionale. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 50

Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative avviene sulla base di atti organizzativi, adottati dal Direttore Generale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per ciascuna articolazione organizzativa dovranno essere individuate le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente e tecnico amministrativo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

Art. 51 **Amministrazione Centrale**

1. L'Amministrazione Centrale è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Università.
2. Il Direttore Generale è direttamente responsabile della gestione dell'Amministrazione Centrale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, lettera c) del presente Statuto.
3. L'organizzazione delle strutture amministrative centrali viene definita dal Direttore Generale in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale.

Art. 52 **Strutture decentrate**

1. Le Strutture di Ricerca, di Didattica e di Servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato.
2. I Direttori delle Strutture di Ricerca, di Didattica e di Servizio sono direttamente responsabili della complessiva gestione della relativa struttura e, unitamente al Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile.
3. La gestione amministrativo-contabile è affidata ad un Segretario Amministrativo individuato dal Direttore Generale, fra il personale tecnico amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalità. Il Segretario Amministrativo agisce in conformità agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Direttore e dal Consiglio della struttura stessa.
4. Le modalità di impiego del personale tecnico amministrativo in servizio presso le Strutture Periferiche non dipendenti direttamente dall'Amministrazione Centrale, sono determinate dal Direttore della struttura, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio.

Art. 53 **Dirigenti**

1. Agli uffici di livello dirigenziale, individuati dal Direttore Generale, sono preposti, con posizione di vertice, i Dirigenti, di ruolo e con incarico a tempo determinato.
2. Il Direttore Generale, in considerazione degli indirizzi strategici e dei documenti programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione, assegna annualmente gli obiettivi individuali ed organizzativi che i Dirigenti devono perseguire, applicando, ove possibile, il criterio di rotazione degli incarichi.
3. Ai Dirigenti spetta la gestione delle strutture amministrative cui sono stati preposti e del relativo personale, al fine di conseguire gli obiettivi individuali ed organizzativi assegnati. In particolare:
 - a) organizzano, d'intesa con il Direttore Generale, le risorse a loro disposizione;
 - b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
 - c) adottano gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti adottati dagli Organi di Ateneo;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

- d)* emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.

4. I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti e sono annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati.

Art. 54

Personale tecnico amministrativo

1. L'Università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità individuali, per una efficiente ed efficace azione amministrativa.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

- a)* predispone il programma del fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
- b)* assicura il diritto allo studio e un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
- c)* adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'Amministrazione;
- d)* premia le competenze e le capacità del proprio personale mediante la valorizzazione del merito.

3. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Università, ove previsto dal presente Statuto e dalla legge.

4. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.

5. L'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo avviene secondo le norme di legge.

TITOLO VI

ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 55

Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore o di almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modifiche allo Statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

Art. 56 **Regolamenti di Ateneo**

1. I Regolamenti di Ateneo sono:

- a) il Regolamento Generale di Ateneo;
- b) il Regolamento Didattico;
- c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I Regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del Regolamento Generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 57 **Il Regolamento Generale**

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli Organi.

2. Il Regolamento Generale è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 58 **Il Regolamento Didattico**

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo viene deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le norme del presente Statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il Regolamento Didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 59 **Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 60 **Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche**

1. Sulla base di appositi regolamenti quadro approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

2. I Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con Decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può chiedere il riesame del Regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

Art. 61 Codice Etico

1. L'Università si dota di un Codice Etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.

3. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:

- a)* richiamo riservato;
- b)* richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;
- c)* sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

TITOLO VII NORME GENERALI

Art. 62 Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 63 Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

STATUTO

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore, il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Struttura di Raccordo assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 64

Disposizioni generali sugli Organi dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e scientifiche

1. In mancanza di diverse disposizioni legislative o statutarie, il regime degli Organi e i relativi Regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai seguenti principi:

- a) qualora vi sia un ritardo superiore ai venti giorni nella designazione o elezione di componenti, l'Organo collegiale è validamente costituito qualora siano stati designati o eletti almeno due terzi dei componenti;
- b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorso inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;
- c) le dimissioni devono essere presentate al presidente del relativo organo collegiale o, nel caso questi rivesta detta carica, al Rettore ed hanno effetto immediato con decorrenza dalla data della consegna;
- d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica;
- e) l'o.d.g. è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'o.d.g.: la richiesta di inserire uno o più punti all'o.d.g. deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il collegio;
- f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- g) ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'Organo non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza;
- h) alle sedute degli Organi collegiali partecipano gli aventi diritto e, ove ritenuto opportuno, sono ammessi degli uditori: le sedute, esclusi i punti all'o.d.g. riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;
- i) ove non diversamente previsto o stabilito dalla relativa richiesta, i pareri vanno resi entro trenta giorni; decorso inutilmente detto termine il parere si ritiene acquisito come favorevole.

Art. 65

Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: Presidente di Struttura di Raccordo, Presidente di Collegio Didattico, Direttore di Scuola di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione.

2. E', altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di:

- a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
- b) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA STATUTO

- c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

6. Salvo casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Rettore, è fatto divieto di cumulare più cariche accademiche.

Art. 66 Equiparazioni

1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:

- “docenti”: gli ordinari, anche fuori ruolo, gli straordinari, gli associati, anche fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
- “professori”: gli ordinari, anche fuori ruolo, gli straordinari, gli associati, anche fuori ruolo, e gli incaricati stabilizzati;
- “professori ordinari”: anche gli straordinari ed i fuori ruolo;
- “professori associati”: anche i non confermati ed i fuori ruolo;
- “ricercatori”, anche i ricercatori non confermati, i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli incaricati non stabilizzati;
- “personale tecnico e amministrativo”, tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello Statuto, ove non diversamente previsto, con il termine “anno” si intende “anno accademico”.

Art. 67 Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 68 Macroaree

1. Le Macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello Statuto. Il suo eventuale aggiornamento può avvenire con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
STATUTO

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70
Assetto dipartimentale dell'Ateneo

1. Alla luce dell'evolvere della normativa sulla revisione dei settori scientifico - disciplinari e concorsuali previsto dall'art. 15 comma 1 della L. 240/2010, si procederà alla verifica dell'assetto dipartimentale in coerenza con il presente Statuto.

Art. 71
Disciplina transitoria degli Organi elettivi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato di Rettore, Consigliere di Amministrazione e componente del Senato Accademico, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

Art. 72
Norme regolamentari

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti dell'Ateneo e delle strutture, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE		
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	
AREA 12 Scienze Giuridiche	IUS/01 Diritto Privato	
	IUS/04 Diritto Commerciale	
	IUS/05 Diritto dell'Economia	
	IUS/06 Diritto della Navigazione	
	IUS/07 Diritto del Lavoro	
	IUS/08 Diritto Costituzionale	
	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	
	IUS/10 Diritto Amministrativo	
	IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico	
	IUS/12 Diritto Tributario	
	IUS/13 Diritto Internazionale	
	IUS/15 Diritto Processuale Civile	
	IUS/16 Diritto Processuale Penale	
	IUS/17 Diritto Penale	
	IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell'Antichità	
	IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno	
	IUS/20 Filosofia del Diritto	
	IUS/21 Diritto Pubblico Comparato	
	AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
	AREA 13 Scienze economiche e statistiche	SECS-P/01 Economia Politica
		SECS-P/02 Politica Economica
SECS-P/03 Scienza delle Finanze		
SECS-P/05 Econometria		
SECS-P/07 Economia Aziendale		
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese		
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale		
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari		
SECS-P/12 Storia Economica		
SECS-P/13 Scienze Merceologiche		
SECS-S/01 Statistica		
SECS-S/03 Statistica Economica		
SECS-S/05 Statistica Sociale		
SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie		

**MACRO AREA
SCIENZE UMANE**

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 10 Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	L-ANT/01 Preistoria e Protostoria
	L-ANT/02 Storia Greca
	L-ANT/03 Storia Romana
	L-ANT/07 Archeologia Classica
	L-ART/01 Storia dell'Arte Medievale
	L-ART/02 Storia dell'Arte Moderna
	L-ART/03 Storia dell'Arte Contemporanea
	L-ART/04 Museologia e Critica Artistica e del Restauro
	L-ART/05 Discipline dello Spettacolo
	L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione
	L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica
	L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca
	L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina
	L-FIL-LET/05 Filologia Classica
	L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale e Umanistica
	L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza
	L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea
	L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
	L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
	L-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Compare
	L-FIL-LET/15 Filologia Germanica
	L-LIN/01 Glottologia e Linguistica
	L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne
	L-LIN/03 Letteratura Francese
	L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese
	L-LIN/05 Letteratura Spagnola
	L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane
L-LIN/07 Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola	
L-LIN/10 Letteratura Inglese	
L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese	
L-LIN/13 Letteratura Tedesca	
L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca	
L-LIN/21 Slavistica	
L-OR/01 Storia del Vicino Oriente Antico	
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 11 Scienze storiche filosofiche pedagogiche e psicologiche	M-DEA/01 Discipline Demoetno Antropologiche
	M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle Attività Motorie
	M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive
	M-FIL/01 Filosofia Teoretica
	M-FIL/03 Filosofia Morale
	M-FIL/04 Estetica
	M-FIL/06 Storia della Filosofia
	M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica
	M-GGR/01 Geografia
	M-GGR/02 Geografia Economico Politica
	M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale
	M-PED/02 Storia della Pedagogia
	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Sociale
	M-PED/04 Pedagogia Sperimentale
	M-PSI/01 Psicologia Generale
	M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
	M-PSI/03 Psicometria
	M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione
	M-PSI/05 Psicologia Sociale
	M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
	M-PSI/07 Psicologia Clinica
	M-PSI/08 Psicologia Dinamica
	M-STO/01 Storia Medievale
M-STO/02 Storia Moderna	
M-STO/04 Storia Contemporanea	
M-STO/05 Storia delle Scienze e delle Tecniche	
M-STO/06 Storia delle Religioni	
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese	
M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	
M-STO/09 Paleografia	
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 14 Scienze politiche e sociali	SPS/01 Filosofia Politica
	SPS/03 Storia delle Istituzioni Politiche
	SPS/07 Sociologia Generale
	SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
	SPS/09 Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro

**MACRO AREA
SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE**

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 5 Scienze Biologiche	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica
	BIO/13 Biologia Applicata
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia Umana
	BIO/17 Istologia
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 02 Scienze Fisiche	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 6 Scienze mediche	MED/01 Statistica Medica
	MED/03 Genetica Medica
	MED/04 Patologia Generale
	MED/06 Oncologia Medica
	MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica
	MED/08 Anatomia Patologica
	MED/09 Medicina Interna
	MED/10 Malattie dell'Apparato Respiratorio
	MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del Sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie Infettive
	MED/18 Chirurgia Generale
	MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile
	MED/21 Chirurgia Toracica
	MED/22 Chirurgia Vascolare
	MED/23 Chirurgia Cardiaca
	MED/24 Urologia
	MED/25 Psichiatria
	MED/26 Neurologia
	MED/27 Neurochirurgia
	MED/28 Malattie Odontostomatologiche
	MED/29 Chirurgia Maxillofacciale
	MED/30 Malattie Apparato Visivo
	MED/31 Otorinolaringoiatria
	MED/33 Malattie apparato Locomotore
	MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa
	MED/35 Malattie Cutanee e Veneree
	MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia
	MED/38 Pediatria Generale e Specialistica
	MED/39 Neuropsichiatria Infantile
	MED/40 Ginecologia e Ostetricia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/42 Igiene Generale e Applicata
	MED/43 Medicina Legale
	MED/44 Medicina del Lavoro
	MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche
	MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
	MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate

**MACRO AREA
SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE**

AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 07 Scienze agrarie e veterinarie	AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
	AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
	AGR/07 Genetica Agraria
	AGR/12 Patologia Vegetale
	AGR/13 Chimica Agraria
	AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari
	AGR/16 Microbiologia Agraria
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 5 Scienze Biologiche	BIO/01 Botanica Generale
	BIO/04 Fisiologia Vegetale
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia Molecolare
	BIO/19 Microbiologia
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 03 Scienze Chimiche	CHIM/01 Chimica Analitica
	CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica
	CHIM/06 Chimica Organica
	CHIM/10 Chimica degli Alimenti
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 02 Scienze Fisiche	FIS/01 Fisica Sperimentale
	FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 08 Ingegneria civile ed architettura	ICAR/18 Storia dell'Architettura
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 01 Scienze matematiche e informatiche	INF/01 Informatica
	MAT/01 Logica Matematica
	MAT/02 Algebra
	MAT/03 Geometria
	MAT/05 Analisi Matematica
	MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica
	MAT/08 Analisi Numerica
AREA	SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AREA 09 Ingegneria industriale e dell'informazione	ING-IND/25 Impianti Chimici
	ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni

ELENCO DIPARTIMENTI

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
--

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

MACRO AREA SCIENZE UMANE

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
--

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
--

DIPARTIMENTO DI TEMPO, SPAZIO, IMMAGINE, SOCIETA'

MACRO AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E DIAGNOSTICA

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DI COMUNITA'
--

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA RIPRODUZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE, NEUROPSICOLOGICHE, MORFOLOGICHE E MOTORIE

MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE
--

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
